



# COMUNE DI MELILLI

## Provincia di Siracusa

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894  
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160  
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

### **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali per nuova ripartizione/utilizzo delle risorse annualità economica 2021**

Premesso che in data 10/02/2022 la Delegazione Trattante ha proceduto, giusta apposita convocazione, ad approvare l'accordo decentrato inerente il "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli per la nuova ripartizione e utilizzo delle risorse annualità economica 2021";

Che a seguito del parere favorevole, in ultimo, espresso in data 22/02/2022 dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla ricostituzione e nuova ripartizione/utilizzo delle risorse finanziarie decentrate "C.C.D.I. - annualità economica 2021", ai fini della certificazione di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa prevista con i vincoli posti dal CCNL e dal bilancio dell'Ente e la relativa certificazione degli oneri di cui all'art. 40/bis del D.Lgs. 165/2001, con Deliberazione n. 42 del 25/02/2022 la Giunta Municipale ha autorizzato il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla definitiva stipula del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli per l'utilizzo delle risorse annualità economica 2021";

Che con nota prot. n. 5787 del 28/02/2022 si è provveduto alla convocazione della Delegazione Trattante per procedere, quale punto all'O.d.g., alla "Stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli per la nuova ripartizione e utilizzo delle risorse annualità economica 2021";

Il giorno 02 del mese di Marzo dell'anno 2022 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di Parte Pubblica, composta dal Presidente, Dott. Antonio Tumminello



e la Delegazione di Parte Sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e RSA:

_____	Rappresentante Sindacale FP CGIL
_____	Rappresentante Sindacale CISL FP
<u>ASTA</u>	Rappresentante Sindacale UIL FPL
_____	Rappresentante Sindacale CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
_____	R.S.A. FP CGIL
_____	R.S.A. CISL FP

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei Sigg.:

Longo Mario	Rappresentante Sindacale
Cappuccio Matteo	Rappresentante Sindacale
Nicosia Francesca	Rappresentante Sindacale
Rubino Giuseppa	Rappresentante Sindacale
Aprile Maria	Rappresentante Sindacale
Albanese Gaetano	Rappresentante Sindacale
Saraceno Reginaldo	Rappresentante Sindacale
Spada Sebastiana	Rappresentante Sindacale
Baracchi Silvana	Rappresentante Sindacale

Svolge le funzioni di Segretaria: ASTA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il C.C.D.I. in oggetto del personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli







# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## *CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI*

\*\*\*\*\*

*FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 COMMI 1,  
2 E 3 DEL CCNL 21/05/2018 ANNUALITA' ECONOMICA 2021. NUOVA  
RIPARTIZIONE-UTILIZZO RISORSE ART. 68 CCNL 21/05/2018*

*[Handwritten signatures and initials]*

## VERBALE

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2021

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 ....omissis...."*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

RICHIAMATI:


- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF - RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;



CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";*

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

Dato Atto che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in €307.811,17, come definito con D.D. n.2654/2021 R.G.;

Visto e richiamato ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

Rilevato che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";

Visto il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

Vista infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

Atteso che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Ah', followed by a horizontal line, then a signature that looks like 'AA', a signature that looks like 'HRe', and finally a large, stylized signature that looks like 'A' with a long tail. There are also some smaller marks and numbers, including a '3' and a 'b'.

Visti i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

Dato atto che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Richiamato l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

Richiamata, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

Vista la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Accertato che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in € **307.811,17** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.093,95;

Che per l'anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 pari a n. 142 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in € **307.811,17**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Richiamata la D.D. 828 R.G. del 30/03/2021 di costituzione complessiva, per l'anno **2021**, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi € **472.997,10** di cui € **319.201,17** quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili per € **323.845,28** e risorse variabili per € **149.151,82**);

Considerato che con successiva D.D. n. 2654 R.G. del 11/10/2021 si è provveduto alla verifica e ricostituzione del fondo risorse decentrate per le annualità dal 2015 al 2021, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

Che relativamente all'annualità 2021, a modifica della D.D. 828 R.G. del 30/03/2021, la costituzione del **Fondo 2021** è stata rideterminata, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad € **461.607,10**, di cui € **307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed € **153.795,93** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio;

Che, altresì, al suddetto fondo 2021 è stato applicato, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, con disposizione di provvedere, nel medesimo arco temporale, al recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

Che, pertanto, il Fondo Risorse decentrate anno 2021 è costituito e ridotto della 1^ rata annuale di trattenuta, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, e risulta pari ad € **450.217,10**, di cui risorse stabili pari ad € **301.065,28** e risorse variabili ammontanti ad € **149.151,82**;

Viste e richiamate le comunicazioni integrative pervenute con riferimento alle risorse variabili,

giuste note trasmesse dal Responsabile del Settore LL.PP. Nuove opere e manutenzione prot. nn. 2686 del 28/01/2022 e 2774 del 31/01/2022 e del Responsabile del Settore Servizi Demografici prot. n. 32878 del 09/12/2021;

Richiamate, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio e quanto previsto dall'art. 70-ter del C.C.N.L. 21/05/2018 in merito ai compensi ISTAT;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del fondo risorse decentrate riguardante la determinazione delle risorse variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste ed impegnate nel Bilancio 2021, tenuto conto delle ulteriori somme oggetto delle suddette comunicazioni nonché delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

Dato atto che con D.D. n. 340 R.G. del 04/02/2022, a modifica ed integrazione delle risorse annuali costituite in ultimo con D.D. n. 2654/2021, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2021, risulta rideterminato complessivamente in **€530.340,71**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 222.529,54** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio;

Che, pertanto, il Fondo Risorse decentrate anno 2021 è ricostituito e ridotto della 1<sup>a</sup> rata annuale di trattenuta, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, e risulta pari ad **€518.950,71**, di cui risorse stabili pari ad **€301.065,28** e risorse variabili ammontanti ad **€217.885,43**;

Che le suddette risorse pari a complessivi **€ 518.950,71**, così come quantificate e ridotte, sono destinate al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

Rilevata la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate annuali ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

Dato atto che in data 07/04/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione del fondo 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Che in data 15/05/2021 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

Che in data 19/10/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della modifica costituzione dei fondi 2015-2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Che in data 13/11/2021 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 30436 del 15/11/2021;

Che in data 06/12/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della ripartizione ed utilizzo risorse anno 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Che in data 17/12/2021 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 34055 del 20/12/2021;

Che con delibera di G.M. n. 179 dell'08/06/2021 e successive G.M. nn. 309 del 17/11/2021 e 355 del 20/12/2021 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2021;

Che le parti in sede di contrattazione, giusto verbale di Delegazione Trattante del 01/12/2021, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come riproposto in tale sede dalla parte sindacale e da quella datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

CHE con delibera di G.M. n. 355 del 20/12/2021 si è provveduto:

- a prendere atto del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018;

- ad approvare la ripartizione ed utilizzo ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile, come contrattata in sede di Delegazione Trattante;

- ad approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2021 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

- ad autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2021 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;



- a riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2021, in applicazione del nuovo C.C.N.L. del 21/05/2018 nonchè di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

- a disporre la trasmissione all'ARAN del C.C.D.I. annualità 2021 corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

DATO ATTO che in data 21/12/2021 è stato sottoscritto il C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2021 - di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività annualità economica 2021, debitamente inviato all'Aran ai sensi di legge;

CONSIDERATO che le parti, a seguito rideterminazione della costituzione del fondo risorse 2021 e della necessità di procedere, in sede di contrattazione, alla ripartizione ed utilizzo risorse, previo storno, giusto verbale di Delegazione Trattante del 10/02/2022, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come riproposto in tale sede dalla parte sindacale e da quella datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

CHE in data 17/02/2022, con nota prot. n. 4961, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla rideterminazione della costituzione del fondo e alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2021;

VISTO il parere favorevole su "Rideterminazione costituzione risorse fondo e destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente - risorse stabili e variabili per l'anno 2021, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/02/2022 ed incamerato al prot. n.5509 del 24/02/2022;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2021, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il presente contratto collettivo decentrato integrativo, che modifica ed integra il precedente sottoscritto in data 21/12/2021, deve essere trasmesso all'Aran ai sensi dell'art. 8 c. 8 del C.C.N.L. 21/05/2018, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 27/12/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e documenti allegati;

DATO ATTO che il Fondo costituito per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, giusta D.D. n. 340/2022 R.G. e di cui alla ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile, giusto verbale di Delegazione Trattante del 10/02/2022, risulta pari a complessivi **€530.340,71**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno 2021, ed **€ 222.529,54** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, (di cui risorse stabili, già ridotte della decurtazione permanente, per **€ 312.455,28** e risorse variabili per **€217.885,43**), e che ridotte a seguito applicazione della 1^ rata sessione negoziale ano 2021, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, ammontano ad **€518.950,71**;

VISTA la deliberazione di G.M. del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto " Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2021. Nuova ripartizione ed utilizzo risorse. Approvazione C.C.D.I. annualità economica 2021. Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula. Modifica ed integrazione alla G.M. n.355/2021" con la quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2021, che modifica ed integra il precedente sottoscritto in data 21/12/2021, di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile ex art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 e verbale di Delegazione Trattante del 10/02/2022, per l'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno 2021 ai vari istituti;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2021 e di seguito:

1. Della nuova ripartizione ed utilizzo, previo storno, delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;

1

6

2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Melilli per l'annualità economica 2021, che modifica ed integra il precedente sottoscritto in data 21/12/2021.

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2021, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 21/05/2018, ammonta ad € 99.041,41 per P.E.O. in atto/in itinere.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera j) del C.C.N.L. 21/05/2018 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per progressioni da attivare nell'anno 2021, pari a €22.100,00, con la previsione dei seguenti passaggi per ciascuna categoria:

- cat. A : n. 3 nuove posizioni di peo
- cat. B : n. 11 nuove posizioni di peo
- cat. C : n. 5 nuove posizioni di peo
- cat. D : n. 3 nuove posizioni di peo

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per l'anno 2021 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 21.346,79

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L.21/05/2018

Per il 2021, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi €369,25.

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Per l'anno 2021, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 47.880,59, di cui € 33.516,41 assegnati complessivamente alla performance organizzativa - collettiva ed € 14.364,18 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (70%) ed individuale (30%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).


5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L.21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2021, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 4.500,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L.21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a date '7' below them.

Per l'anno 2021, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 84.500,00.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI ART. 68.COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 68, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 21/05/2018 da attribuire al personale dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2021, risorse pari ad € 15.500,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

8) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56-SEXIES ED INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART.56-QUINQUIES - AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2021, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 7.000,00.

9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L 21/05/2018

UTILIZZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità 2021

**C 216.712,67**

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

- Art. 13 L.R. 01/08/1990, n. 17 Fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale (€ 11.320,75 ridotte proporz. per rispetto dei limiti ad € 10.608,63) € 10.608,63
- Art.113 D.Lgs. 50/2016 €176.911,37
- Art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 € 20.000,00
- Art. 70-ter C.C.N.L. 21/05/2018 – Compensi ISTAT € 9.192,67

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITÀ' 2021

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziare per l'anno 2021.

<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo in euro</b>
Risorse decentrate stabili	€ 312.455,28
Risorse decentrate variabili	€217.885,43
<b>Totale costo contrattazione collettiva decentrata integrativa - Anno 2021</b>	<b>€ 530.455,28</b>
Decurtazione I^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta	- € 11.390,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>€ 518.950,71</b>

ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA A	<i>a) premi correlati alla performance organizzativa;</i>	€ 33.516,41
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA B	<i>b) premi correlati alla performance individuale;</i>	€ 14.364,18
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA C	<i>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;</i>	€ 4.500,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA D	<i>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;</i>	€ 84.500,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA E	<i>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;</i>	€ 15.500,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA F	<i>f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies;</i>	€ 7.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA G	<i>g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;</i>	€ 216.712,67
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA H	<i>h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA I	<i>i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA J	<i>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.</i>	€ 22.100,00
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>		€ 398.193,26
<b>TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE</b>		€ 0,00






**COMUNE**  
**UTILIZZO FONDO 2021**

<b>Disposizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo</b>	<i>Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)</i>	€ 530.340,71
	<b>I rata annuale di trattenuta sessione negoziale 2021</b>	€ 11.390,00
	<b>UTILIZZO RISORSE 2021</b>	€ 518.950,71
<b>ARTICOLO 68 COMMA 1</b>	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 99.041,41
	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 21.716,04
	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	
	<b>TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO</b>	€ 120.757,45
<b>UTILIZZO RISORSE</b>		<b>€ 398.193,26</b>







Comune di Melilli  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 03

Melilli, 22 Febbraio 2022

**OGGETTO:** RIDETERMINAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 E DESTINAZIONE ED UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI. Richiesta certificazione

In data 22 Febbraio 2022, alle ore 09,30, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Melilli si è riunito in via telematica per procedere all'esame della documentazione in oggetto. Sono presenti alla seduta il Dott. Giovanni Dimauro, la dott.ssa Rita Forte e la dott.ssa Sara Barresi. Il Collegio dei revisori prende atto della documentazione inoltrata a mezzo pec in data 17.02.2022 prot. n.0004961 e procede all'esame degli atti e alla redazione della presente certificazione.

Vista la nota prot. 0004961 del 17.02.2022 avente ad oggetto: "Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021. Rideterminazione costituzione risorse decentrate annuali ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018 (risorse stabili e variabili) ripartizione/utilizzo risorse ex art. 68 del CCNL 21/05/2018. Richiesta certificazione", contenente la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa ai contratti integrativi (art. 40 comma 3 sexies d. lgs. 165/2001) redatta dal responsabile servizio risorse umane e dal responsabile dei servizi finanziari;
- Relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi (art. 40 comma 3 sexies d. lgs. 165/2001) redatta dal responsabile servizio risorse umane e dal responsabile dei servizi finanziari;
- copia Determinazione Dirigenziale n. 340/R.G. del 04/02/2022;
- copia prospetto di ripartizione /utilizzo risorse FINANZIARIE DECENTRATE annualità 2021 approvato in sede di Delegazione Trattante del 10/02/2022;

**Visti e richiamati:**

- ✓ il D.Lgs n. 165/2001 e più precisamente l' art. 40 "Contratti collettivi nazionali e integrativi";
- ✓ il D.Lgs n.75/2017 e più precisamente l'art.23 c.2;
- ✓ il D. Lgs n.34/2019 e più precisamente l'art.33 c.2;
- ✓ il D.P.C.M. n.108/2020 attuativo del D.L.34/2019;
- ✓ la relazione MEF-RGS prot. n. 243518 dell' 08/09/2021;
- ✓ la D.D. n.60 dell'11/10/2021 – R.G. n.2654;
- ✓ la D.D. n.06 del 04/02/2022 – R.G.n.340

**Tenuto conto che:**

- E' stato approvato il Peg 2021-2023, il Piano delle Performance 2021-2023 e il piano degli obiettivi giusta delibera di G.M. n. 37 del 12/02/2021 e s.m.i.;
- E' stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2021-2023 giusta delibera di G.M. n. 88 del 31/03/2021;
- Ha assolto agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 d.lgs. 150/2009;
- La relazione della Performance anno 2020 non è ancora stata validata dall'OIV;

- Tenuto conto della certificazione rilasciata ai fini della costituzione del Fondo in data 15/05/2021, incamerata al prot.n. 13825 del 18/05/2021 nonchè successiva certificazione del 13/11/2021, incamerata al prot. n. 30436 del 15/11/2021, per la modifica alla costituzione dei Fondi 2015-2021, con le quali l'organo di revisione esprime parere favorevole all'ipotesi di costituzione del Fondo risorse decentrate e rilascia certificazione di compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli del CCNL vigente;
- Tenuto conto che con delibera di G.M. n. 179 dell'08/06/2021 e successive G.M. n. 309 del 17/11/2021 e 355 del 20/2/2021 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2021;
- Tenuto conto che le parti, giusto verbale di delegazione trattante del 01/12/2021, si sono accordate, a seguito contrattazione, in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili in applicazione del CCNL 21/05/2018 approvando all'unanimità la destinazione delle risorse;
- Tenuto conto della certificazione rilasciata ai fini della destinazione ed utilizzo delle risorse del Fondo in data 17/12/2021, incamerata al prot.n. 34055 del 20/12/2021;
- Tenuto conto che le parti, a seguito rideterminazione della costituzione del fondo risorse 2021 e della necessità di procedere alla ripartizione ed utilizzo risorse, previo storno, in sede di contrattazione, giusto verbale di Delegazione Trattante del 10/02/2022, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come riproposto in tale sede dalla parte sindacale e da quella datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa .

Preso atto che, come indicato nella relazione tecnico-finanziaria, il fondo risorse decentrate è stato riquantificato in via definitiva con determina dirigenziale n. 6 del 04/02/2022 – R.G. n. 340 del Settore Gestione Risorse Umane, nei seguenti importi:

Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 296.029,78
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€16.425,50
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€11.781,39
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€206.104,04
<b>Totale risorse</b>	<b>€530.340,71</b>
Decurtazione I^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta	-€ 11.390,00
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>€ 518.950,71</b>

Preso atto che, come indicato nella relazione tecnico-finanziaria, Modulo II sezione I, le somme non regolate da contratto ammontano ad euro 120.757,45 in quanto già regolate dal CCDI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di PEO pregresse;

Preso ancora atto che, come indicato nella relazione tecnico-finanziaria, Modulo II sezione II, le somme regolate dal contratto ammontano ad euro 329.459,65 e che non risultano ulteriori somme da regolare;

- Somme non regolate da contratto: euro 120.757,45
- Somme regolate da contratto: euro 398.193,26
- Destinazioni ancora da regolare: euro 0,00
- Totale euro 518.950,71

Tenuto conto, altresì, come si evince nella sezione V della relazione tecnico-finanziaria, vengono destinate risorse stabili e variabili per incentivo alla produttività-performance per euro 47.880,59;

Esaminato, ancora, lo schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo di cui alla tabella 2 del Modulo 3 della relazione tecnico-finanziaria di seguito allegata:

Art. 68, comma 1 Ccnl 16-18 Differenziali progr. ec storiche Art. 68, comma 2 lett.j), Ccnl 16-18 - Fondo P.E.O. complessivo € 99.041,41 - Progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili € 22.100,00	€ 121.141,41
Art. 68 Ccnl 16-18 - Ind. Comparto quota carico fondo € 21.346,79 - Reinquadramento personale area di vigilanza € 369,25	€ 21.716,04
Art. 68, comma 2, lett.a) -b) Ccnl 16-18 -lett. A Performance organizzativa € 33.516,41 -lett. B Performance individuale € 14.364,18	€ 47.880,59
Art. 68, comma 2, lett.c) Ccnl 16-18 -Indennità condizioni di lavoro, di cui art.70-bis	€ 4.500,00
Art. 68, comma 2, lett.d) Ccnl 16-18 -Indennità turno, reperibilità, festivo	€ 84.500,00
Art. 68, comma 2, lett. e) Ccnl 16-18 - Indennità per specifiche responsabilità	€ 15.500,00
Art. 68, comma 2, lett.f) Ccnl 16-18 -Indennità di funzione art.56-sexies e art.56 quinquies	€ 7.000,00
Art. 68, comma 2, lett.g) Ccnl 16-18 -Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M € 10.608,63 -Art. 113 d.l.gs. 50/2016 € 176.911,37 -Art. 1 c. 1091 L. 145/2013 € 20.000,00 -Art. 70-ter CCNL 21/05/2018 – Compensi Istat € 9.192,67	€ 216.712,67
<b>Totale risorse complessive</b>	<b>€ 518.950,71</b>

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Melilli

Tenuto conto di quanto sopra:

Certifica

La compatibilità dei costi ex art. 40 bis comma 1 D.L.gs. 165/2001 e la loro coerenza con i vincoli di bilancio e del CCNL.

Alle ore 12,15 è sciolta la seduta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti





COMUNE DI MELILLI  
(Provincia di Siracusa)

**Relazione illustrativa ai contratti integrativi**

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

**Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	21/12/2021	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	<b>Annualità 2021</b>	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): – Segretario Comunale – Presidente; – Responsabile Risorse Umane – Componente; – Responsabile Servizi Finanziari – Componente. – Responsabili dei Settori – Componenti; Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 21/05/2018 ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI RSU;	
<b>Soggetti destinatari</b>	PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021. Rideterminazione costituzione risorse decentrate annuali ex artt. 31 e 32 CCNL 22/10/2004 ed ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018.- Ripartizione ed utilizzo risorse stabili e variabili 2021.	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	E' stata acquisita ai fini della costituzione del Fondo risorse 2021 la certificazione dell'Organo di controllo interno in data 15/05/2021, incamerata al prot. n.13825/2021 e successiva del 13/11/2021, incamerata al prot.n. 30436/2021. E' stata acquisita in ordine alla ripartizione ed utilizzo delle risorse la certificazione dell'Organo di controllo interno in data 17/12/2021, incamerata al prot.n.34055/2021. Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Nessun rilievo
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	E' stato approvato ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs n.267/2000, il Piano della performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 giusta delibera di G.M. n. 37 del 12/02/2021 e s.m.i.. E' stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2021/2023 ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 33/2013 così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 97/2016 giusta delibera di G.M. n.88 del 31/03/2021 E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 La Relazione della Performance per l'anno 2020 non è stata ancora validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009

Eventuali osservazioni =====

## Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di costituzione delle risorse accessorie)

### A) illustrazione di quanto disposto ai fini della verifica costituzione del Fondo risorse decentrate 2015-2021 per il contratto integrativo

Premesso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

Che le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono state regolate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

- risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Che le predette norme contrattuali sono state ulteriormente integrate dalle disposizioni dei diversi CC.CC.NN.LL. successivamente sottoscritti ( art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Che altresì in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Che, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

Che, più precisamente:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 .....omissis.....”* ;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

Atteso che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

Richiamati:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al*

*31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;*

Considerato che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

Vista la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Rilevato che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Che per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

Che, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

Che, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

Considerato, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

Rilevato che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

Dato Atto che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in **€307.811,17**, come definito con D.D. n.2654/2021 R.G.;

Visto e richiamato ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

Rilevato che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: *”il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;*

Visto il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *“rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito*

*all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

Vista infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

Atteso che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Visti i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il CCNL sottoscritto per il Comparto Funzioni Locali;

Dato atto che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Richiamato l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

Richiamata, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

Vista la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*";

Accertato che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in **€ 307.811,17** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.093,95;

Che per l'anno 2021, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 pari a n. 142 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in **€ 307.811,17**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Richiamata la D.D. 828 R.G. del 30/03/2021 di costituzione complessiva, per l'anno **2021**, del Fondo per le risorse decentrate ex art. 67 - commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in complessivi **€472.997,10** di cui **€319.201,17** quantificati nel rispetto del limite del tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 153.795,93** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili per **€ 323.845,28** e risorse variabili per **€149.151,82**);

Considerato che con successiva D.D. n. 2654 R.G. del 11/10/2021 si è provveduto alla verifica e ricostituzione del fondo risorse decentrate per le annualità dal 2015 al 2021, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

Che relativamente all'annualità 2021, a modifica della D.D. 828 R.G. del 30/03/2021, la costituzione del **Fondo 2021** è stata rideterminata, secondo i dettami contrattuali e normativi vigenti in materia, per un totale complessivo pari ad **€461.607,10**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per l'anno ed **€ 153.795,93** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio;

Che, altresì, al suddetto fondo 2021 è stato applicato, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, con disposizione di provvedere, nel medesimo arco temporale, al recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata, perché basata sull'erroneo presupposto che il

fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;

Che, pertanto, il Fondo Risorse decentrate anno 2021 è costituito e ridotto della 1<sup>a</sup> rata annuale di trattenuta, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, e risulta pari ad **€450.217,10**, di cui risorse stabili pari ad **€ 301.065,28** e risorse variabili ammontanti ad **€149.151,82**;

Viste e richiamate le comunicazioni pervenute con riferimento alle risorse variabili, giuste note trasmesse dal Responsabile del Settore LL.PP. Nuove opere e manutenzione prot. nn. 2686 del 28/01/2022 e 2774 del 31/01/2022 e del Responsabile del Settore Servizi Demografici prot. n. 32878 del 09/12/2021;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del fondo risorse decentrate riguardante la determinazione delle risorse variabili ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, previste ed impegnate nel Bilancio 2021, tenuto conto delle ulteriori somme oggetto delle suddette comunicazioni nonché delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

Richiamate, pertanto, le disposizioni legislative e contrattuali di settore ed i principi riguardanti gli oneri derivanti dall'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche e di computo della spesa per il personale ai fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti di trattamento accessorio e quanto previsto dall'art. 70-ter del C.C.N.L. 21/05/2018 in merito ai compensi ISTAT;

Dato atto che, a modifica ed integrazione delle risorse annuali costituite, in ultimo, con D.D. n. 2654/2021, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2021, risulta rideterminato complessivamente in **€530.340,71**, di cui **€307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 222.529,54** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio;

Che, pertanto, il Fondo Risorse decentrate anno 2021 è ricostituito e ridotto della 1<sup>a</sup> rata annuale di trattenuta, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, e risulta pari ad **€518.950,71**, di cui risorse stabili pari ad **€ 301.065,28** e risorse variabili ammontanti ad **€217885,43**;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021 – Parte stabile e variabile, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

Che il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2021, così come riquantificato nell'allegato prospetto A, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CHE le suddette risorse pari a complessivi **€ 518.950,71**, così come quantificate e ridotte, sono destinate al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate annuali ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

Dato atto che in data 07/04/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione del fondo 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Che in data 15/05/2021 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 13825 del 18/05/2021;

Che in data 19/10/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della modifica costituzione dei fondi 2015-2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Che in data 13/11/2021 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 30436 del 15/11/2021;

Che in data 06/12/2021 è stata richiesta la certificazione ai fini della ripartizione ed utilizzo risorse anno 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Che in data 17/12/2021 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 34055 del 20/12/2021;

Che con delibera di G.M. n. 179 dell'08/06/2021 e successive G.M. nn. 309 del 17/11/2021 e 355 del 20/12/2021 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2021;

Che le parti in sede di contrattazione, giusto verbale di Delegazione Trattante del 01/12/2021, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come riproposto in tale sede dalla parte sindacale e da quella datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa .

Che altresì, le parti, a seguito rideterminazione della costituzione del fondo risorse 2021 e della necessità di procedere alla ripartizione ed utilizzo risorse, previo storno, in sede di contrattazione, giusto verbale di Delegazione Trattante del 10/02/2022, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come riproposto in tale sede dalla parte sindacale e da quella datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa.

Pertanto, si richiede, in atto, a codesto Ill.mo Collegio parere ai fini della rideterminazione della costituzione del Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021 ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018, giusta D.D. n. 340/2022 nonché prospetto di ripartizione ed utilizzo risorse ex art. 68 del CCNL 21/05/2018 approvato con Verbale di Delegazione Trattante del 10/02/2022, per come analiticamente indicato negli allegati prospetti A e B, che si rimettono in uno alla presente relazione;

**B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse dell'anno 2021**

Sulla base dei criteri di cui sopra le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 68 c.2 lett. a) e b) – Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività così ripartita Performance organizzativa € 33.516,41 Performance individuale € 14.364,18	€ 47.880,59
Art. 68 c. 1 - Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali P.E.O. in atto € 70.541,41 P.E.O. da assegnare a.p. € 28.500,00 P.E.O. da assegnare 2021 € 22.100,00	€ 121.141,41
Art. 68 c.2 lett. d) - Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 84.500,00
Art. 68 c. 2 lett. c) - Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità condizioni di lavoro - di disagio	€4.500,00
Art. 68 c.2 lett. e) - Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità e Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità Art. 17, comma 2, lett. f) Art. 17, comma 2, lett. i)	€ 15.500,00
Art.68 c. 2 lett. f) – indennità di funzione art. 56-sexies e indennità servizio esterno art. 56-quinquies	€ 7.000,00
Art. 68 c. 2 lett. g) - Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) così distinti: -Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M -Art. 113 d.Lgs. 50/2016 -Art.1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n.145 -Art. 70-ter CCNL 21/05/2018 – compensi Istat	€ 216.712,67  € 10.608,63 €176.911,37 € 20.000,00 € 9.192,67
Art. 68 c. 1 - Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 21.346,79
Art. 68 c. 1 - Art. 7 comma 7 CCNL 31.03.99 Reinquadramento personale area di vigilanza	€369,25
Totale risorse non regolate dal contratto	€120.757,45
Totale risorse regolate dal contratto	€ 398.193,26
Totale	€ 518.950,71

L'intendimento dell'Amministrazione è comunque quello di riuscire ad incentivare il personale ad un aumento della qualità/quantità della prestazione al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ai cittadini.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
(Dot.ssa Natalina Castro)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dot.ssa Enza Marchica)





# Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

## Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali e Funzioni Locali del 21/05/2018 è stato complessivamente ricostituito e quantificato, al netto della decurtazione permanente, con Determinazione Dirigenziale n. 340/2022 R.G. nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 296.029,78
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€16.425,50
Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€11.781,39
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€206.104,04
<b>Totale risorse</b>	<b>€518.950,71</b>

### Sezione I – Risorse stabili ex art. 67 commi 1 e 2 CCNL 21/05/2018

-La parte delle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata riquantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come da modello allegato A;

### Sezione II – Risorse variabili ex art. 67 comma 3 CCNL 21/05/2018

-La parte delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata riquantificata, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, come da modello allegato A;

### Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

E' stata applicata per l'anno 2021 la decurtazione permanente quantificata in complessivi €11.390,00, nel rispetto del limite annuale al tetto complessivo del salario accessorio previsto.

### Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo anno 2021 sottoposti a certificazione

Come indicato nel prospetto allegato C alla D.D. n.340/2022 R.G., ed in uno alla presente, le risorse decentrate, cui all'art. 67 comma 1,2 e 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, del Fondo Risorse 2021, che risultano pari a complessivi €530.340,71, di cui € 307.811,17 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed € 222.529,54 per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, (di cui risorse stabili per € 312.455,28 e risorse variabili per € 217.885,43), sono state decurtate della 1^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta pari ad €11.390,00, giusto art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, e risultano pari ad € 518.950,71;

Descrizione	Importo
Risorse stabili ridotte (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€ 296.029,78
Risorse stabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€16.425,50



Risorse variabili (sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€11.781,39
Risorse variabili (non sottoposte alla limitazione del salario accessorio)	€206.104,04
<b>Totale risorse</b>	<b>€530.340,71</b>
Decurtazione I^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta	-€ 11.390,00
<b>Totale risorse disponibili</b>	<b>€ 518.950,71</b>

CHE, pertanto, per l'anno 2021 le suddette risorse pari a complessivi € 518.950,71, così come quantificate e decurtate, vengono destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

## **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2021**

### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 120.757,45 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 21.346,79
Progressioni orizzontali	€ 99.041,41
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Reinquadramento personale area vigilanza art. 7 c.7 CCNL 31/03/99	€ 369,25
<b>Totale</b>	<b>€ 120.757,45</b>

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 398.193,26, così come di seguito suddivise ed indicate:

Descrizione	Importo
Art. 68 c.2 lett. a) e b) – Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività così ripartita	€ 47.880,59
Performance organizzativa	€ 33.516,41
Performance individuale	€ 14.364,18
Art. 68 c.2 lett. d) - Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	€ 84.500,00
Art. 68 c. 2 lett. c) - Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità condizioni di lavoro - di disagio	€4.500,00
Art.68 c. 2 lett. f) – indennità di funzione art. 56-sexies e indennità servizio esterno art. 56-quinquies	€ 7.000,00
Art. 68 c.2 lett. e) - Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità e Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità	€ 15.500,00
Art. 68 c. 2 lett. g) - Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) così distinti:	€ 216.712,67
-Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M	€ 10.608,63

-Art. 113 D.Lgs. 50/2016 -Art.1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n.145 -Art. 70-ter CCNL 21/05/2018 – compensi Istat	€176.911,37 € 20.000,00 € 9.192,67
Art. 68 c. 1 - Art. 17, comma 2, lett. b) Fondo Progressioni orizzontali programmate 2021	€ 22.100,00

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

~~Voce non presente (oppure)~~ Sono ancora da regolare le seguenti somme:

Risorse ancora da regolare	€0
----------------------------	----

### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 120.757,45
Somme già regolate dal contratto	€ 398.193,26
Destinazioni ancora da regolare	€ 0
Totale	€ 518.950,71

### Sezione V - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale per l'anno 2021

#### a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, le cui destinazioni ed utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, reinquadramento del personale di P.M.) ammontano a € 120.757,45. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

#### b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

per l'anno 2021 sono state destinate risorse per incentivi di produttività/performance per € 47.880,59, di cui:

Performance organizzativa	€ 33.516,41
Performance individuale	€ 14.364,18

#### c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali);

per l'anno 2021 sono state destinate risorse per p.e.o. per € 22.100,00

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi certificati degli anni precedenti 2020 e 2021:**

DESCRIZIONE			2020	2021	
-------------	--	--	------	------	--

**Risorse stabili**

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 21/05/2018)			€301.871,64	€301.871,64	
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)			€13.062,40	€13.062,40	
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)			€3.670,00	€3.363,10	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)			€3.670,94	€5.548,14	
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)			-	-	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)			-	-	
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)			-	-	
<b>RIDUZIONE PERMANENTE EX ART.9 C.2-BIS D.L. 78/2010 (RISPARMI ESEGUITI SUI FONDI ANNI 2011-2012)</b>			€11.390,00	€11.390,00	
<b>TOTALI RISORSE STABILI</b>			<b>€310.884,98</b>	<b>€312.455,28</b>	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE			€ 294.152,58	€ 296.029,78	
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			€16.732,40	€16.425,50	

**Risorse variabili soggette al limite**

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) <sup>(2)</sup>			-	-	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) <sup>(3)</sup>			€ 11.320,75	€ 10.608,63	
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)			€845,90	€ 1.172,76	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)			€1.491,94		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)			-	-	

SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)			-	
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>			<b>€13.658,59</b>	<b>€ 11.781,39</b>

***Risorse variabili NON soggette al limite***

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) Art. 68, c.1)	-	-		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-		
QUOTE INCENTIVI EX ART.113 D.LGS. 50/2016			€99.469,98	€ 176.911,37
QUOTA INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU	-	-	€10.485,44	€ 20.000,00
INCENTIVI ISTAT ART. 70-TER CCNL 21/05/2018				€ 9.192,67
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) <sup>(5)</sup>	-	-	-	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) <sup>(6)</sup>	-	-	-	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	-	-	
<b><i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i></b>			<b>€109.955,42</b>	<b>€ 206.104,04</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>			<b>€123.614,01</b>	<b>€ 217.885,43</b>
<b>RIEPILOGO</b>				
<i>Totale Risorse stabili soggette al limite</i>			€ 294.152,58	€ 296.029,78
<i>Totale Risorse stabili NON soggette al limite</i>			€ 16.732,40	€ 16.425,50
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>			€ 13.658,59	€ 11.781,39
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>			€109.955,42	€ 206.104,04
<b><i>Totale Risorse anno 2017 rese disponibili per il 2018</i></b> <b>- (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) Art. 68, c.1)</b>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO RISORSE</b>			<b>€ 434.498,99</b>	<b>€ 530.340,71</b>
<b>di cui soggette al limite</b>			<b>€307.811,17</b>	<b>€ 307.811,17</b>
<b>DECURTAZIONE I^ RATA SESSIONE 2021</b>				<b>-€ 11.390,00</b>
<b>TOTALI RISORSE DISPONIBILI</b>			<b>€ 434.498,99</b>	<b>€ 518.950,71</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo 2021 nella fase programmatica della gestione**

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate – parte stabile sono imputate in più capitoli di spesa e precisamente i capp. di stipendio del Bilancio di previsione 2021, per l'importo di complessivo di € 92.257,45, di cui €70.541,41 per PEO in essere ed € 21.716,04 per indennità comparto e reinquadramento, oltre oneri riflessi;

Che la spesa di € 28.500,00 già assegnata al fondo PEO per le progressioni previste a.p. ed in itinere è imputata ed impegnata nel Bilancio di previsione 2021 all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1;

Che la rimanente spesa di € 181.480,59 è imputata nel Bilancio di previsione 2021 all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali è imputata all'intervento 1010801 ex cap. 2847 e la spesa per IRAP è imputata all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1;

Che le risorse pari ad € 216.712,67 oltre oneri riflessi risultano altresì stanziati nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2021, impegnati con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

**Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2016 e successivi risulta rispettato**

- Il Fondo 2016 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2015
- Il Fondo 2017 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2016
- Il Fondo 2018 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2016
- Il Fondo 2019 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2016 - 2018
- Il Fondo 2020 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2016 - 2018
- Il Fondo 2021 è stato calcolato nei limiti del Fondo 2016 - 2018

**Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il totale del Fondo 2021 come complessivamente rideterminato è imputato per l'importo di € 92.257,45, oltre oneri riflessi, negli interventi e vari capitoli di spesa degli stipendi del Bilancio di previsione 2021;

Che la spesa di € 28.500,00 già assegnata al fondo Peo per le progressioni previste a.p. ed in itinere è imputata nel Bilancio di previsione 2021 ed impegnata all'intervento 1010801 ex cap. 2846, la spesa per contributi previdenziali all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 e la spesa per IRAP all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1;

Che le risorse pari ad € 216.712,67 oltre oneri riflessi risultano altresì stanziati nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di previsione 2021, impegnati con i rispettivi atti dirigenziali in relazione alle risorse specificatamente assegnate dalle disposizioni di legge a ciascuno dei competenti Responsabili di Settore.

Che la spesa rimanente di €181.480,59, già decurtata in autotutela della 1^ rata sessione negoziale 2021 di trattenuta, è imputata, con adeguamento degli impegni assunti nel Bilancio di previsione 2021, all'intervento 1010801 ex cap. 2846 - compensi, all'intervento 1010801 - ex cap. 2847 contributi previdenziali e all'intervento 1010807 ex cap. 2847 art. 1 – IRAP.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Natalina Castro)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa Enza Marchida)



